Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 120° — Numero 238**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 agosto 1979** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 238 DEL 30 AGOSTO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1979. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni fondiarie edilizie e opere pubbliche sorteggiate il 30 luglio 1979 e cartelle fondiarie e agrarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 3 agosto 1979. — **Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 agosto 1979. — **Cassa di risparmio di Gorizia, in Gorizia:** Estrazione di obbligazioni. — **Cabinovie di Lurisia, società per azioni, in Roccaforte Mondovì:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1979. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **Credito fondiario:** Errata-corrige (Avviso S-11965). — **Credito fondiario:** Errata-corrige (Avviso S-11964).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66: **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1979. — **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 agosto 1979.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67: **Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, in Torino:** Elenco delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni fondiarie, agrarie e opere pubbliche sorteggiate nei mesi di luglio e agosto 1979.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **411.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla casa generalizia dell'Istituto delle suore francescane missionarie del Giglio, in Assisi.

N. 411. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Istituto delle suore francescane missionarie di Assisi », in Assisi (Perugia), assunta dalla casa generalizia dell'Istituto delle suore francescane missionarie del Giglio.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1979
Registro n. 15 Interno, foglio n. 381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **412.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni evangelista, in Imola.

N. 412. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Imola 8 novembre 1975, integrato con dichiarazione del giorno 12 stesso mese ed anno, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia di S. Giovanni evangelista, in località Zolino del comune di Imola (Bologna), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale omonimo, in Fiagnano di Casalfiumanese (Bologna); *b*) all'incorporazione del relativo territorio nella limitrofa parrocchia di Pieve S. Andrea, in Imola.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 382

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **413.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Tommaso apostolo nella chiesa di S. Antonio di Padova, in Grisolia.

N. 413. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di S. Marco e Bisignano 24 gennaio 1976, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia di S. Tommaso apostolo nella chiesa di S. Antonio di Padova, in Grisolia (Cosenza), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale omonimo, in Bisignano (Cosenza); *b*) all'incorporazione del relativo territorio nella limitrofa parrocchia di San Giovanni evangelista, in Bisignano.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 383

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1979.

Approvazione della deliberazione del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari concernente la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1979, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 18 giugno 1979, con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha determinato la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 18 giugno 1979 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro: MORLINO

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

DELIBERAZIONE INTEGRALE ADOTTATA DAL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI, IN DATA 18 GIUGNO 1979, AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 1968, N. 434, SULLA MISURA DEL CONTRIBUTO DA CORRISPONDERSI DAGLI ISCRITTI NEGLI ALBI E NEGLI ELENCHI SPECIALI AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI.

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato in data 18 giugno 1979, di stabilire, per l'anno 1980, in L. 5.000 (cinquemila) la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

Il presidente: ALUISETTI

Il consigliere segretario: BORDONI

(7634)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1979.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Torino, le classi iniziali di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Attività varie:

pulitori, netturbini, guide turistiche e simili: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 95.000 mensili;

polizia ed investigazioni private e simili: 16ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 232.000 mensili.

Facchinaggio:

facchinaggio svolto con mezzi meccanici: 14ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 195.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7623)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sarezzo

Con decreto 2 luglio 1979, n. 1108, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Valgobbia in comune di Sarezzo (Brescia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22 mappale 4361 (mq 130); al foglio n. 1 mappali 4362 (mq 330); 4364 (mq 29); 4365 (mq 52); 4366 (mq 16) e 4363 con porzione di fabbricato su di esso insistente (mq 56) della superficie complessiva di mq 613 ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 ottobre 1972 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7625)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in contenitori di cartone politenato dell'acqua minerale « Levissima » di Cepina Valdisotto.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1979, n. 1946, la S.p.a. Fonti Levissima, in Cepina Valdisotto (Sondrio), già autorizzata con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1742, alla vendita dell'acqua minerale « Levissima » in contenitori di vetro e di PVC, è stata autorizzata alla vendita della predetta acqua minerale, fino al 30 settembre 1979, anche in contenitori di cartone politenato Purepak delle capacità di un litro e due litri.

(7569)

Autorizzazione a modificare le dimensioni delle etichette dell'acqua minerale « S. Andrea » di S. Andrea Bagni di Medesano.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1979, n. 1948, la S.p.a. Terme di S. Andrea, in S. Andrea Bagni di Medesano (Parma), è stata autorizzata a ridurre le dimensioni delle etichette destinate a contrassegnare i recipienti da 0,92 litri.

(7570)

Autorizzazione all'aggiornamento dell'analisi chimica sulle etichette dell'acqua minerale « Fonte Gaudianello di Monticchio » di Rionero in Vulture.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1979, n. 1950, la S.p.a. Monticchio Gaudianello, in Melfi (Potenza), è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale « Fonte Gaudianello di Monticchio », di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1917, i risultati dell'analisi chimica aggiornata.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(7571)

Autorizzazione a modificare le dimensioni delle etichette delle acque minerali « San Benedetto », « Guizza » e « Augina » di Scorzè.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1979, n. 1949, la S.p.a. Acqua minerale « San Benedetto », in Scorzè (Venezia), è stata autorizzata a modificare le dimensioni delle etichette destinate a contrassegnare i recipienti della capacità di 920 ml, delle acque minerali: « San Benedetto », « Guizza » e « Augina ».

(7572)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Orianna » di Fano

Con decreto ministeriale 22 giugno 1979, n. 1947, il dott. Gino Massari, domiciliato in Fano, viale XII Settembre, 74, è stato autorizzato alla modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Orianna » di Fano (Pesaro).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(7573)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

Nella lettera *a*) dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 luglio 1979, concernente disposizioni relative al pagamento dell'aiuto comunitario per i semi di ricino raccolti e trasformati nel corso della campagna di commercializzazione 1979-80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1979, dove è scritto: « *al momento* del contratto di acquisto ... » leggasi: « *un esemplare* del contratto di acquisto ... ».

(7636)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 27 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	817,95	817,95	817,90	817,95	817,90	817,95	818,05	817,95	817,95	817,95
Dollaro canadese	701,30	701,30	701,80	701,30	701,70	701,30	701,50	701,30	701,30	701,30
Marco germanico	446,69	446,69	446,65	446,69	446,75	446,69	446,70	446,69	446,69	446,70
Fiorino olandese	407,13	407,13	407,30	407,13	407,25	407,13	407,20	407,13	407,13	407,15
Franco belga	27,877	27,877	27,87	27,877	27,88	27,87	27,871	27,877	27,877	27,87
Franco francese	191,57	191,57	191,30	191,57	191,55	191,57	191,59	191,57	191,57	191,55
Lira sterlina	1831,20	1831,20	1832,10	1831,20	1827 —	1831,20	1830,50	1831,20	1831,20	1831,20
Lira irlandese	1688 —	1688 —	1687 —	1688 —	1682 —	—	1686 —	1688 —	1688 —	—
Corona danese	155,07	155,07	155,10	155,07	155,10	155,07	155,10	155,07	155,07	155,07
Corona norvegese	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,51	162,50	162,50	162,50
Corona svedese	193,65	193,65	193,75	193,65	193,70	193,75	193,75	193,65	193,65	193,65
Franco svizzero	493,08	493,08	493,20	493,08	493,30	493,08	493,03	493,08	493,08	493,10
Scellino austriaco	61,09	61,09	61,12	61,09	61,15	61,09	61,13	61,09	61,09	61,10
Escudo portoghese	16,60	16,60	16,63	16,60	16,65	16,70	16,68	16,60	16,60	16,70
Peseta spagnola	12,336	12,336	12,40	12,336	12,38	11,25	12,389	12,336	12,336	12,38
Yen giapponese	3,715	3,715	3,71	3,715	3,714	3,71	3,717	3,715	3,715	3,71

Media dei titoli del 27 agosto 1979

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	68,475
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,525
» 5,50 % » » 1968-83	85,275
» 5,50 % » » 1969-84	81,375
» 6 % » » 1970-85	80,125
» 6 % » » 1971-86	77,85
» 6 % » » 1972-87	76,70
» 9 % » » 1975-90	82,35
» 9 % » » 1976-91	83,025
» 10 % » » 1977-92	85,525
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,20
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,10
» » » » 1- 1-1978/80	100,525
» » » » 1- 3-1978/80	100,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,525
» » » » 1- 8-1978/80	100,55
» » » » 1-10-1978/80	100,325
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,675
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,25
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,225
» » » 10 % 1- 1-1981	97,10
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,30
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,75
» » » 12 % 1- 4-1982	98,475
» » » 12 % 1-10-1983	97,325
» » » 12 % 1- 1-1984	97,225
» » » 12 % 1-10-1987	96,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	818 —
Dollaro canadese	701,40
Marco germanico	446,695
Fiorino olandese	407,165
Franco belga	27,874
Franco francese	191,58
Lira sterlina	1830,85
Lira irlandese	1687 —
Corona danese	155,085
Corona norvegese	162,505
Corona svedese	193,70
Franco svizzero	493,055
Scellino austriaco	61,11
Escudo portoghese	16,69
Peseta spagnola	12,387
Yen giapponese	3,716

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per posti di docente stabile presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 11, primo e secondo comma, e 12, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 14, con il quale vengono determinati nel numero di ventisei i posti sia dei docenti stabili, sia degli assistenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione in data 17 luglio 1979, con la quale il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ha istituito quattro insegnamenti ed ha deliberato che gli stessi siano dichiarati vacanti e siano coperti da professori universitari di ruolo mediante la procedura di trasferimento prevista dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la delega conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, per l'esercizio delle funzioni necessarie ad assicurare l'attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione i seguenti insegnamenti da conferire a professori universitari di ruolo:

a) macroeconomia;

b) analisi dei sistemi e teoria delle decisioni;

c) intervento dello Stato nell'economia;

d) la pubblica amministrazione come organizzazione complessa.

Art. 2.

I posti relativi agli insegnamenti di cui all'art. 1 sono dichiarati vacanti ed alla relativa copertura si provvederà con la procedura del trasferimento, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 3.

Gli insegnamenti relativi alle lettere *a*) e *b*) di cui all'art. 1 verranno svolti prevalentemente nella sede di Roma e quelli relativi alle lettere *c*) e *d*) verranno svolti prevalentemente nella sede di Caserta.

La Scuola si riserva la facoltà di utilizzare i docenti, cui saranno conferiti gli insegnamenti sopra indicati, anche nelle altre sedi.

Il docente che venga comandato a tenere lezioni in sede diversa da quella abituale, avrà diritto al trattamento di missione.

Art. 4.

Ai sensi del citato art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione sono tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno.

A tale effetto, essi si impegnano non solo allo svolgimento delle attività didattiche assegnate, corso per corso, dalla direzione della Scuola, ma anche, in stretta collaborazione con la direzione stessa e nel quadro degli indirizzi di questa, allo svolgimento di funzioni più latamente formative, quali la programmazione e la direzione dei corsi, dei seminari e di ogni altra iniziativa formativa, la supervisione e l'assistenza nelle attività di ricerca, il controllo dei risultati dell'azione formativa, l'impostazione e la predisposizione di materiale didattico. Essi sono, altresì, impegnati a dare originali contributi scientifici nelle tematiche di più stretto interesse dell'amministrazione pubblica e della formazione didattica e culturale della Scuola.

Art. 5.

Per il conferimento degli insegnamenti di cui all'art. 1 gli aspiranti dovranno presentare insieme alla domanda un dettagliato e preciso *curriculum* scientifico e didattico corredato con le pubblicazioni ivi citate.

Art. 6.

Gli aspiranti al conferimento degli insegnamenti di cui all'art. 1, dovranno presentare domanda, in carta legale, direttamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Direzione di Roma - Corso Vittorio Emanuele, 116, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella stessa istanza, documentata con quanto richiesto nell'art. 5, l'aspirante dovrà specificare, con espresso richiamo, l'accettazione delle condizioni previste nell'art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 luglio 1979

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1979
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 136

(7638)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Rovigo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 luglio 1978 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Rovigo;

Visti i decreti ministeriali in data 21 giugno 1979 e 3 luglio 1979, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Rovigo, nell'ordine appresso indicato:

1. Zaccardi Leonzio	punti	88,268	su 132
2. Porcile Luciano	»	85,000	»
3. Circosta Lorenzo	»	82,267	»
4. Armocida Elio	»	81,602	»
5. Scotto Michele	»	80,622	»
6. Labriola Antonio	»	80,100	»
7. Giacomelli Alvaro	»	78,930	»
8. Passaretti Umberto	»	78,360	»
9. Recchia Ezio	»	78,177	»
10. Storto Armando	»	76,181	»
11. Visone Aniello	»	75,845	»
12. Pompeo Luigi	»	75,650	»
13. Mammana Francesco	»	75,447	»
14. Rotella Mario	»	74,886	»
15. Cresta Primo	»	74,738	»
16. Perfetti Luigi	»	74,627	»
17. Ciccone Saverio	»	74,563	»
18. Strano Giuseppe	»	74,526	»
19. Bova Antonino	»	74,400	»
20. Mazzarella Giuseppe	»	74,096	»
21. Bianchini Virginio	»	73,984	»
22. Augurio Garibaldi	»	73,983	»

23. Patriarca Emilio	punti	73,933	su 132
24. Mita Antonio	»	73,577	»
25. Liberti Gennaro	»	73,408	»
26. Agnoli Mario	»	73,095	»
27. Taranto Fausto	»	73,033	»
28. Colavolpe Antonio	»	72,837	»
29. Chindamo Giuseppe	»	72,797	»
30. Zagordo Cosmo	»	72,778	»
31. Bondioni Pietro	»	72,752	»
32. Falciglia Antonino	»	72,652	»
33. Pace Antonino	»	72,500	»
34. Passeri Sergio Mario	»	72,365	»
35. Belleri Giacomo	»	72,293	»
36. Pesente Elio	»	71,976	»
37. Gianfranchi Cleto Ruggero	»	71,832	»
38. Matteucci Gino	»	71,738	»
39. Incandela Francesco	»	71,684	»
40. Guido Pasquale	»	71,598	»
41. Ridolfo Francesco	»	71,592	»
42. Di Martino Antonino	»	71,520	»
43. Paoluzi Remo	»	71,219	»
44. Frisullo Vincenzo	»	71,202	»
45. Marzola Uber	»	71,000	»
46. Lo Martire Stelio	»	70,997	»
47 Bruatto Giorgio	»	70,926	»
48. Pazzaglia Mario	»	70,738	»
49. Corciulo Nicola	»	70,532	»
50. Onofri Ermanno	»	70,382	»
51. Lucchini Lino	»	70,080	»
52 Di Caprio Salvatore	»	69,866	»
53. Aprile Pietro Maria	»	69,527	»
54. Mazza Mameli	»	69,473	»
55. Famiglietti Giuseppe	»	69,050	»
56. Faillace Peppino	»	68,926	»
57 Barbero Angelo	»	68,450	»
58. Salari Giuseppe	»	68,436	»
59. Russo Alesi Domenico	»	68,150	»
60. Gammaldi Mario Eugenio	»	67,418	»
61. Rampelli Vincenzo	»	66,316	»
62. Magoni Beniamino	»	65,999	»
63. Zaffanella Aldo	»	65,538	»
64. Patriarca Mario	»	65,520	»
65. Sgobba Vito	»	65,252	»
66. Muriana Giuseppe	»	65,072	»
67. Luchetti Loreto	»	65,033	»
68. Nitti Gabriele	»	64,905	»
69. Gigliotti Giovanni	»	64,822	»
70. Callipo Gaetano	»	64,613	»
71. Faedda Silvio	»	64,250	»
72. Ladogana Raffaele	»	63,782	»
73. Liotti Francesco	»	63,666	»
74. Ipprio Ilario	»	63,580	»
75. Maccioni Pietro	»	63,366	»
76. Marinelli Gaspero	»	63,240	»
77. Caccavale Antonio	»	61,269	»
78. Bruno Carmelo	»	60,500	»
79. Costardi Felice	»	59,516	»
80. Petrolo Ettore	»	59,454	»
81. Scrudato Salvatore	»	59,132	»
82. Barban Giuseppe	»	58,199	»
83. Rademoli Armando	»	57,545	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(7369)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Butera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 16429 del 4 gennaio 1973, con il quale venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di medico scolastico generico nel comune di Butera;

Visto il successivo decreto n. 8782 in data 24 agosto 1977, con cui sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo;

Vista la delibera n. 8 in data 21 febbraio 1978, con la quale il consiglio comunale di Butera ha proceduto alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 5752 in data 31 maggio 1978, con il quale si è proceduto all'ammissione dei concorrenti che avevano presentato domanda di partecipazione;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono approvati i verbali della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Butera, verbali da cui risulta unico idoneo il dott. Carmelo Scuvera con punti 148,10/200.

Conseguentemente il dott. Scuvera Carmelo, nato a Butera il 28 marzo 1947 e ivi domiciliato, via Principessa Maria Jose, 77, è dichiarato unico idoneo e unico e primo classificato nella graduatoria di merito del concorso di cui in premessa con punti 148,10/200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Butera.

Caltanissetta, addì 13 agosto 1979

Il medico provinciale f.f.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 16429 in data 4 gennaio 1973 ed il successivo n. 8782 in data 24 agosto 1977, con il quale venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di medico scolastico generico nel comune di Butera;

Visto il proprio decreto n. 7407 in data 11 agosto 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

Decreta:

Il dott. Scuvera Carmelo, nato a Butera il 28 marzo 1947 e ivi domiciliato, via Principessa Maria Jose, 77, è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Butera.

Caltanissetta, addì 13 agosto 1979

Il medico provinciale f.f.

(7616)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorso a due posti di assistente della seconda divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della seconda divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa (Massa Carrara).

(2743/S)

OSPEDALE « MAESTRI » DI TORRITA DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torrita di Siena (Siena).

(2744/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di urologia;

un posto di aiuto della divisione di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti del personale di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n 46

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(2747/S)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio concorsi, dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(2753/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio concorsi, dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(2754/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI CASTELNOVO NE' MONTI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

(2775/S)

OSPEDALE CIVILE DI CIRIE'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di chirurgia generale;

tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Ciriè (Torino).

(2749/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia-rianimazione con aggregato il servizio di emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia-rianimazione con aggregato il servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ciriè (Torino).

(2749-bis/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente del servizio trasfusionale;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(2776/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI FIVIZZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(2769/S)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(2772/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(2773/S)

OSPEDALE «S. LIBERATORE» DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(2774/S)

OSPEDALE DI PIETA' DI RUVO DI PUGLIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Ruvo di Puglia (Bari).

(2740/S)

OSPEDALE «S. BIAGIO» DI MARSALA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Marsala (Trapani).

(2741/S)

ISTITUTO OMIOPATICO ITALIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico con specializzazione in medicina generale o geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(2765/S)

OSPEDALE CIVILE «S. LUCIA» DI RECANATI

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Recanati (Macerata).

(2767/S)

OSPEDALI «GALLIERA» DI GENOVA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(2768/S)

OSPEDALE «FERRO-BRANCIFORTI-CAPRA» DI LEONFORTE

Concorso ad un posto di assistente ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Leonforte (Enna).

(2742/S)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(2771/S)

OSPEDALE « G. GIGLIO » DI CEFALU'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cefalù (Palermo).

(2750/S)

OSPEDALE « G. CAPILUPI » DI CAPRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Capri (Napoli).

(2751/S)

OSPEDALE « SS. CARLO E DONNINO » DI PERGOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pergola (Pesaro e Urbino).

(2752/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1979, n. **19.**

Delega alle comunità montane ed al consorzio di comuni in materia di miglioramento fondiario, forestazione e assistenza tecnica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 22 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge disciplina la delega delle funzioni amministrative regionali nei settori dei miglioramenti fondiari, della forestazione e dell'assistenza tecnica.

Art. 2.

Principi generali

La delega di funzioni amministrative regionali nei settori di cui all'articolo precedente si ispira ai principi della programmazione degli interventi tesi allo sviluppo economico della regione, della organicità degli interventi, del decentramento.

Art. 3.

Enti locali destinatari della delega

Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle comunità montane e, per i territori sui quali esse non operano, ai comuni riuniti in consorzio, in attesa della costituzione dei comprensori.

A tal fine il presidente della giunta regionale promuove la costituzione del consorzio, con sede in Matera, dei seguenti comuni non facenti parte delle comunità montane, nella salvaguardia della adesione volontaria dei comuni al consorzio di cui al presente articolo: Matera, Irsina, Grassano, Grottole, Miglionico, Ferrandina, Pomarico, Mantescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Scanzano, Policoro, Salandra.

I predetti comuni deliberano l'eventuale adesione al consorzio nel termine perentorio di sessanta giorni.

Ai fini della presente legge l'assemblea della comunità montana del Vulture, integrata da tre rappresentanti del comune di Montemilone e da tre rappresentanti del comune di Lavello ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 12 maggio 1978, n. 19, esercita le funzioni attribuite alle assemblee delle comunità montane.

Art. 4.

In attuazione del provvedimento di delega di cui all'art. 1 le comunità montane e il consorzio di comuni provvedono:

alla istruttoria, all'approvazione, al collaudo, al finanziamento ed al credito per i progetti di miglioramento fondiario di edilizia rurale, strade, acquedotti, elettrodotti e telefoni, colture arboree ed arbustive, meccanizzazione agricola di cui si determineranno i limiti con apposito provvedimento da presentarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge, e dei piani di sviluppo aziendale di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1977, n. 352;

alla concessione di incentivi per l'incremento e il miglioramento delle produzioni zootecniche, dell'apicoltura e bachicoltura.

Le comunità montane e il consorzio di comuni utilizzando l'ente di sviluppo agricolo provvedono, altresì alla concessione di incentivi destinati all'assistenza tecnica alle aziende agricole nonchè all'informazione socio-economica di cui alla citata legge 153.

Inoltre, alle comunità montane e al consorzio di comuni sono delegati i seguenti interventi in materia di forestazione difesa idrogeologica dei territori e di miglioramento dell'ambiente:

rimboschimento e ricostituzione dei boschi, e creazione di fasce di frangivento;

valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali degli enti ed in particolare decespugliamento, spietramento, miglioramento del cotico erboso, recinzione e divisione in comparti, approvvigionamento idrico e quanto altro possa concorrere alla migliore utilizzazione del territorio a scopo zootecnico e selvicolturale;

regolazione idrica, di difesa e di miglioramento dell'ambiente, creazione di verde pubblico attrezzato urbano ed extraurbano a scopo ricreativo o di valorizzazione turistica;

iniziative per la migliore utilizzazione del bosco e del sottobosco.

Sono escluse dalla delega le opere interessanti il patrimonio forestale regionale gestito direttamente dalla Regione e quelle specificamente dirette alla difesa del suolo in armonia con il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10.

Per l'esecuzione delle opere di forestazione potranno essere utilizzati i consorzi di bonifica ed altri enti operativi mediante apposite convenzioni ed i relativi progetti dovranno essere approvati previo parere dell'organo tecnico del dipartimento agricoltura e foreste qualora trattasi di interventi in boschi esistenti.

Art. 5.

Piani di sviluppo aziendale

I piani di sviluppo aziendale tendenti alla utilizzazione di interventi regionali per i miglioramenti fondiari devono essere presentati alla comunità montana o al consorzio di comuni competenti per territorio.

Qualora i progetti di sviluppo aziendale debbano essere attuati sul territorio di più enti locali destinatari della delega di funzioni amministrative, il richiedente presenta il proprio progetto a quello degli enti locali nel cui territorio il progetto prevede l'attuazione della prevalenza degli interventi ed indica l'entità degli interventi destinati ad essere realizzati sul territorio di altri enti locali.

L'approvazione del progetto da parte della comunità montana o del consorzio viene comunicata agli enti locali destinatari della delega di funzioni amministrative sul cui territorio gli interventi devono essere realizzati.

Art. 6.

Modalità di svolgimento delle funzioni delegate

Le comunità montane ed il consorzio di comuni svolgono le funzioni delegate sulla base dei piani zonali di sviluppo agricolo adeguandosi agli indirizzi deliberati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

Gli atti amministrativi adottati dagli enti locali destinatari della delega sono definitivi e sono sottoposti soltanto ai controlli regionali di cui all'art. 130 della Costituzione.

Qualora l'ente delegato delle funzioni amministrative ometta di compiere un provvedimento o un atto per il quale è stabilito un termine perentorio, la giunta regionale invita l'ente a provvedere entro quindici giorni, trascorsi i quali senza che l'ente abbia provveduto, si sostituisce ad esso nel compimento del singolo provvedimento o del singolo atto.

In caso di persistente inattività o di inadempienze da parte degli enti locali destinatari della delega la giunta regionale propone al consiglio regionale la revoca delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 55 dello statuto regionale.

Art. 7.

E' istituito presso le comunità montane ed il consorzio di comuni un comitato consultivo con il compito di esprimere pareri sulla base dei piani di sviluppo agricolo zonali in ordine agli interventi previsti dalla presente legge e composto da:

a) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali e delle associazioni cooperative più rappresentative a livello regionale;

b) un rappresentante del sindacato unitario Cisl-Cgil-Uil;

c) un veterinario, un dottore agronomo o forestale ed un perito agrario, un geometra designati rispettivamente dagli ordini e collegi professionali.

Art. 8.

Finanziamento delle funzioni delegate

Al finanziamento delle funzioni delegate con la presente legge la Regione provvede nel quadro degli indirizzi generali della programmazione regionale.

A tal fine la giunta regionale trasmette alle comunità montane ed al consorzio di comuni costituito ai sensi della presente legge lo schema di bilancio annuale per la parte concernente gli stanziamenti previsti per le azioni programmatiche in agricoltura e la ripartizione territoriale delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni delegate ai sensi della presente legge e della legge regionale 12 maggio 1978, n. 19.

Le comunità montane ed il consorzio di comuni formulando le proprie osservazioni sulla base dei piani zonali agricoli di propria competenza o, in mancanza, sulla base di specifici piani annuali agricoli.

La giunta regionale trasmette al consiglio regionale contestualmente alla presentazione del disegno di legge recante il bilancio di previsione, le osservazioni delle comunità montane e del consorzio di comuni e le direttive agli enti locali destinatari della delega.

Il consiglio regionale adotta, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, le direttive agli enti locali destinatari della delega di funzioni di cui alla presente legge ed alla legge regionale 12 maggio 1978, n. 19.

Art. 9.

Attuazione del programma di interventi

Le comunità montane ed il consorzio di comuni costituito ai sensi della presente legge attuano il programma di interventi per i miglioramenti fondiari e per la forestazione con le risorse finanziarie poste a loro disposizione dalla Regione e con ogni altra risorsa disponibile.

Qualora, successivamente all'approvazione del bilancio regionale, una o più comunità montane od il consorzio di comuni prospetti alla Regione l'opportunità di procedere ad ulteriori interventi, la Regione, in sede di assestamento del bilancio, decide se e quali risorse finanziarie aggiuntive porre a disposizione degli enti delegatari.

Art. 10.

Norme sulla contabilità dei fondi assegnati agli enti locali

Sulla base degli stanziamenti stabiliti nel bilancio regionale la giunta autorizza presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria regionale apposite aperture di credito a favore dei presidenti delle comunità montane e del presidente del consorzio di comuni, sia in conto competenza sia in conto residui.

Le aperture di credito suddette non possono superare l'importo assegnato territorialmente alle singole comunità montane ed al consorzio di comuni nel bilancio regionale.

I presidenti delle comunità montane e del consorzio di comuni dispongono l'erogazione delle somme mediante appositi ordini di pagamento a firma dei presidenti stessi o dell'incaricato dell'ufficio di ragioneria.

Per il funzionamento delle aperture di credito di cui ai precedenti commi si richiamano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli dal 56 al 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel bilancio regionale è istituito il capitolo denominato: « Finanziamento delle funzioni delegate agli enti locali nella materia agricoltura e foreste ».

Art. 11.

La giunta regionale provvederà a riorganizzare il servizio forestale regionale tenendo conto delle funzioni residue e della ristrutturazione del servizio forestale nazionale in corso di predisposizione da parte dello Stato.

Le funzioni affidate dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, al comitato forestale ed attualmente svolte dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, verranno esercitate dalla giunta regionale dalla data di promulgazione della presente legge.

Le somme trattenute a norma dell'art. 131 del richiamato regio decreto-legge n. 3267 vanno versate alla tesoreria regionale in conto entrate del bilancio regionale. Alla stessa tesoreria la camera di commercio verserà le somme già introitate allo stesso titolo ma non ancora impegnate.

Nello stato di previsione della spesa della Regione viene istituito apposito capitolo di entrata e di spesa per l'impiego previsto delle suddette somme a norma della legge forestale.

Art. 12.
Norme sul personale regionale

Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli enti locali destinatari provvedono con personale proprio, con personale comandato dalla Regione, con personale dell'ente regionale di sviluppo su richiesta degli enti delegatari e con personale del Corpo forestale dello Stato appositamente distaccato sulla base di convenzioni stipulate tra la Regione ed il Ministero dell'agricoltura e foreste.

La giunta regionale propone al consiglio, contestualmente alla presentazione del disegno di legge recante il bilancio di previsione, un provvedimento organico relativo alla destinazione del personale regionale conseguente all'attuazione della presente legge, sulla base dei principi seguenti:

a) il personale regionale in servizio presso uffici decentrati della Regione è comandato presso la comunità montana od il consorzio di comuni nel cui territorio sono ubicati i comuni nei quali il personale è in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

b) il personale regionale in servizio presso gli uffici agricoli e forestali di Potenza e di Matera è comandato presso le comunità montane ed il consorzio di comuni ad eccezione del personale necessario allo svolgimento delle funzioni regionali non delegate e, per quanto concerne le funzioni delegate, di quello necessario per la programmazione, la vigilanza, l'indirizzo ed il coordinamento, sulla base delle indicazioni programmatiche adottate dal consiglio regionale in riferimento alla ripartizione territoriale delle risorse di cui alla presente legge, per consentire la massima aderenza della mobilità del personale al conseguimento dei fini programmatici del settore.

Il comando di cui alle lettere *a*) e *b*) è subordinato alla osservanza del disposto di cui all'art. 54 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Per la copertura dei posti di ruolo mediante concorsi regionali banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, con destinazione alla comunità montana o ai consorzi dei comuni, il bando di concorso specificherà la sede di prima assegnazione, presso la quale i vincitori di concorsi devono permanere non meno di cinque anni.

Art. 13.
Vigilanza sulle funzioni delegate

La giunta regionale esercita la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle comunità montane ed al consorzio di comuni, adeguandosi alle direttive impartite dal consiglio regionale.

La giunta regionale assicura l'assistenza necessaria agli enti locali destinatari delle funzioni delegate e riferisce annualmente al consiglio sullo svolgimento delle funzioni stesse.

A tal fine gli enti delegatari ogni tre mesi trasmettono alla giunta regionale un rendiconto sull'andamento dell'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 14.
Prima attuazione della presente legge

In sede di prima attuazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata, a norma dell'art. 46 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, a promuovere corsi di informazione e di formazione per i dipendenti regionali, degli enti delegatari e degli operatori agricoli, tendenti ad assicurare il più efficace avvio della delega delle funzioni regionali.

Art. 15.
Affari pendenti

Resta di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data del 1° gennaio 1980.

Resta del pari di competenza degli organi regionali con oneri a carico del bilancio regionale la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello dell'inizio dell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto inizio.

La giunta regionale provvede a trasmettere alle comunità montane ed al consorzio di comuni le domande pervenute ad essa qualora gli interventi in esse contemplate siano destinati ad avere inizio non prima del 1° gennaio 1980.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 giugno 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1979, n. **20.**
Istituzione del centro di riabilitazione psico-motoria di Acerenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 22 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il conseguimento delle funzioni di cui all'art. 2, primo comma, punto 4° della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la Regione promuove l'istituzione di un centro di riabilitazione psico-motoria in Acerenza nei locali appositamente costruiti e concessi in comodato dalla mensa arcivescovile di Acerenza.

Art. 2.

Fino all'entrata in vigore delle norme attuative del Servizio sanitario nazionale l'amministrazione del centro sarà affidata al consorzio istituito ai sensi e per le finalità di cui alla legge regionale 13/76, (U.L.S.S.S. del Potentino).

Art. 3.

La gestione sociale del centro è affidata ad un comitato composto come segue:

due membri eletti dal consorzio di comuni di cui all'art. 1;
due membri eletti dal comune di Acerenza;
due rappresentanti della mensa arcivescovile di Acerenza;
un rappresentante del personale addetto al centro;
un rappresentante dei familiari degli assistiti;
il direttore sanitario del centro;
il responsabile degli affari amministrativi, contabili e della gestione del personale;
il consulente per i problemi educativi del centro designato dall'ordinario diocesano.

Il comitato elegge nel suo seno il presidente.

Art. 4.

Il regolamento disciplinerà le competenze del comitato di gestione.

In ogni caso spetta al comitato:

1) presentare all'amministrazione del consorzio di cui al precedente art. 2, proposte per:

a) la determinazione e le modifiche della pianta organica e del regolamento organico;

b) il bilancio ed il conto consuntivo del centro da iscrivere nel bilancio consorziale;

c) la stipula di convenzioni necessarie per il funzionamento del centro, predisponendo i relativi schemi;

d) l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e del materiale occorrente;

2) vigilare sull'applicazione degli indirizzi assistenziali ed organizzativi adottati dai competenti organi regionali o da consorzi socio-sanitari;

3) dare risposta ai reclami degli utenti;

4) promuovere contatti con altre istituzioni similari per uno scambio di informazioni e di esperienze;

5) assumere iniziative atte ad agevolare la collaborazione tra il centro e le famiglie.

Art. 5.

Le entrate del centro sono costituite da:

a) proventi per prestazioni effettuate in regime di convenzione ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 o proventi sostitutivi in conformità alle disposizioni della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

b) contributi ordinari e straordinari della Regione;

c) contribuzioni volontarie di privati e di pubbliche amministrazioni.

Per l'esercizio 1979 il contributo regionale è fissato in L. 200.000.000 da prelevare per L. 80.000.000 dal cap. 5200 e per L. 120.000.000 dal cap. 5201 del bilancio dell'esercizio corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 giugno 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1979, n. **21.**

Norme per l'attuazione del diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 22 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

Obiettivi

Al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e dell'art. 5 dello statuto regionale, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione promuove e disciplina i servizi e gli interventi più idonei alla realizzazione del diritto allo studio ed al sostegno dei processi educativi, in un quadro di collaborazione con gli enti ed organi competenti e nel più ampio riconoscimento della partecipazione democratica alla gestione della scuola.

I servizi e gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati a:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che di fatto impediscono o limitano la generalizzazione della frequenza scolastica dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo;

b) agevolare la prosecuzione degli studi dopo il compimento dell'obbligo agli alunni di disagiate condizioni economiche, purchè capaci e meritevoli;

c) assicurare l'accesso dei lavoratori e degli adulti ai vari gradi di istruzione;

d) favorire la realizzazione di attività di decondizionamento nel quadro dell'educazione permanente.

Art. 2.

Destinatari

I servizi e gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli alunni delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonchè delle scuole non statali purchè ricadenti sotto il controllo dei competenti organi scolastici.

Nei casi in cui i servizi o gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati tramite gli enti gestori delle scuole non statali, questi sono tenuti a presentare opportuno rendiconto dell'impiego dei contributi pubblici ed a tenere apposito inventario delle dotazioni didattiche pubbliche.

Gli alunni destinatari degli interventi usufruiscono degli stessi, contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi, in misura differenziata secondo i livelli di reddito familiare.

Sono comunque esonerati da ogni contribuzione gli alunni in condizioni di grave e comprovato disagio economico e i figli degli emigrati all'estero.

Art. 3.

Servizi e interventi

Per il perseguimento delle finalità della presente legge sono programmati e attuati, in rapporto alle disponibilità finanziarie, i seguenti servizi e interventi:

a) contributi per biblioteche di classe, di circolo e di istituto, o per sussidi didattici integrativi del materiale bibliografico;

b) mense scolastiche;

c) trasporto scolastico o facilitazioni di viaggio;

d) medicina scolastica e assistenza ad alunni minorati o invalidi;

e) centri di raccolta nelle zone rurali;

f) contributi per spese di collegio o pensionato;

g) ogni ulteriore iniziativa volta a favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLE FUNZIONI

Art. 4.

Funzioni dei comuni

I comuni esercitano le funzioni amministrative loro attribuite dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e richiamate nel precedente art. 3, secondo le modalità specificate al titolo IV della presente legge.

Essi stabiliscono le forme di partecipazione democratica alla programmazione degli interventi e dei servizi di propria competenza, assicurando in ogni caso il concorso degli organi collegiali della scuola.

Nell'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 3, i comuni sono tenuti a garantire:

a) la priorità degli interventi a favore della fascia della scuola materna e dell'obbligo e, in generale, di quelli a destinazione collettiva;

b) l'applicazione di criteri oggettivi nella erogazione dei servizi e la graduazione del concorso degli utenti in ragione dei livelli di reddito;

c) il trattamento equipollente agli allievi della scuola statale e non, nel rispetto del dettato costituzionale.

Art. 5.

Commissioni comunali

L'accertamento delle condizioni economiche familiari dei destinatari degli interventi di cui alla presente legge è effettuato da una commissione, nominata entro il 31 maggio di ogni anno dal consiglio comunale, rappresentativa degli organi scolastici e delle forze sociali, sulla scorta di tutti gli atti ed elementi di valutazione ritenuti probanti.

La commissione formula proposte ai fini della determinazione nella misura delle contribuzioni degli utenti per la copertura finanziaria dei costi dei servizi organizzati dal comune, tenendo conto dell'entità dei contributi statali e regionali e degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale.

Art. 6.

Compiti di coordinamento

La Regione promuove tutte le opportune forme di collaborazione tra i comuni per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

A tale scopo i consigli scolastici distrettuali svolgono compiti di promozione e di coordinamento diretti a favorire una razionale ed omogenea organizzazione di servizi.

Per lo svolgimento di detti compiti i consigli scolastici distrettuali si avvalgono della collaborazione dei centri regionali di servizi culturali.

Titolo III
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 7.
Piano annuale regionale

Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, il piano per l'attuazione del diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo.

Il piano ripartisce i contributi finanziari da assegnare ai comuni per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sulla base di dati oggettivi relativi alla situazione demografica, sociale, economica e territoriale dei singoli comuni.

Esso indica inoltre l'ammontare dei fondi per l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Il piano stabilisce le condizioni di reddito per l'attribuzione dei benefici previsti dalla presente legge agli alunni di disagiate condizioni economiche, purchè capaci e meritevoli, frequentanti scuole secondarie superiori.

Il piano prevede inoltre, per una quota complessiva non superiore al 3% dello stanziamento complessivo, contributi straordinari ai comuni per far fronte a situazioni impreviste ed eccezionali, ovvero per consentire la realizzazione di programmi di intervento di particolare rilievo.

Nella elaborazione della proposta la giunta regionale tiene conto delle indicazioni fatte pervenire dagli enti locali e dalle loro associazioni, dai consigli scolastici distrettuali, dalle organizzazioni sindacali.

Art. 8.
Programmi distrettuali

Entro il 31 maggio di ogni anno i consigli distrettuali, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali nonchè dei compiti ad essi affidati dalla presente legge, elaborano e trasmettono ai comuni interessati proposte programmatiche per l'organizzazione dei servizi, di cui al precedente articolo 3, e per la determinazione delle priorità settoriali nella realizzazione degli interventi.

Art. 9.
Piano annuale comunale

Nell'osservanza delle norme e delle modalità stabilite dalla presente legge e tenuto conto delle indicazioni dei consigli scolastici distrettuali e degli organi collegiali delle scuole ricadenti nel proprio ambito territoriale, i comuni deliberano entro il 30 giugno di ogni anno l'impiego dei mezzi finanziari a loro disposizione per la realizzazione dei servizi di cui al precedente art. 3. Copia della deliberazione è trasmessa per conoscenza, alla giunta regionale e al distretto scolastico competente.

Art. 10.
Controllo

I provvedimenti adottati dai comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite sono sottoposti ai competenti organi regionali di controllo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni trasmettono alla giunta regionale e al consiglio scolastico distrettuale competente una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente in relazione all'espletamento delle proprie funzioni.

Titolo IV
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 11.
Biblioteche scolastiche

I comuni assegnano contributi alle scuole aventi sede nel proprio territorio, anche se sezioni staccate, per la costituzione ed il successivo incremento di biblioteche di classe, di circolo e di istituto, con possibilità di uso domiciliare dei testi, nonchè per l'acquisto di sussidi didattici integrativi del materiale bibliografico.

All'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari i comuni provvedono con i fondi appositamente stanziati dallo Stato, determinando le modalità di acquisto e di distribuzione dei libri medesimi d'intesa con i consigli di circolo interessati.

Art. 12.
Mense scolastiche

I comuni, in collaborazione con gli organi collegiali scolastici, istituiscono il servizio di mensa scolastica con priorità nelle sezioni a tempo pieno, nei centri di raccolta e nelle scuole materne, nonchè nelle scuole medie presso le quali si svolgono attività integrative pomeridiane.

Art. 13.
Servizi di trasporto

I comuni, singoli od associati, assicurano il servizio di trasporto scolastico con automezzi propri o convenzionati o mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinari. Gli interventi possono tradursi in servizi gratuiti o semigratuiti ovvero in rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio.

La misura dei rimborsi delle spese di viaggio degli alunni di disagiate condizioni economiche, purchè capaci e meritevoli frequentanti scuole secondarie superiori, è stabilita dai comuni in rapporto al costo delle tariffe pubbliche in vigore e secondo le fasce di reddito indicate dal piano regionale.

Per gli alunni che usufruiscono dei mezzi di trasporto di proprietà delle scuole frequentate, o da queste appositamente noleggiati, i rimborsi sono commisurati alle tariffe determinate dagli organi collegiali sulla base dei costi di gestione e di ammortamento dei mezzi medesimi.

Alle spese di manutenzione ordinaria, ovvero ai costi del noleggio, degli automezzi di cui al comma precedente provvedono invece i comuni nel cui territorio le suddette scuole hanno sede.

I benefici sono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati negli anni successivi del corso degli studi ove permangano le condizioni di disagio economico e sia conseguita la promozione alla classe superiore.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, secondo le modalità stabilite dai comuni, agli alunni che siano costretti a servirsi di automezzi privati per raggiungere la sede scolastica.

Art. 14.
Centri di raccolta

Per il superamento del fenomeno delle pluriclassi e per una razionale integrazione delle strutture della scuola primaria, d'intesa con i competenti organi scolastici, i comuni organizzano nelle zone rurali centri di raccolta dotati di servizi di trasporto e di mensa.

Per far fronte ai relativi oneri sono previsti nel piano annuale regionale specifici contributi integrativi.

Art. 15.
Collegi-scuola

Entro il 30 giugno di ogni anno i comuni predispongono un piano per l'avviamento presso collegi-scuola di allievi, di età non superiore a dodici anni, che versino in stato di acuto bisogno, che siano residenti in zone sprovviste di strutture scolastiche, ovvero privi di genitori o figli di emigrati, o appartenenti a famiglie in grave dissesto morale, o che abbiano i genitori lontani per ragioni di salute o per altro grave motivo.

I comuni che non sono in grado di organizzare a livello locale il servizio di ospitalità dei minori, o l'intervento di cui alla lettera *a)* del successivo art. 16, possono trasmettere richieste documentate alla giunta regionale la quale, nei limiti e con le modalità indicate dal piano annuale regionale, tramite il dipartimento regionale istruzione, procede alle operazioni di avviamento presso i collegi-scuola a gestione pubblica o convenzionati.

La giunta regionale, nell'ambito degli impegni finanziari per l'attuazione del diritto allo studio, delibera la corresponsione periodica agli enti gestori dei collegi-scuola delle rette individuali e, in sede di stipula delle convenzioni, si riserva la definizione delle caratteristiche del servizio e delle modalità di controllo.

Art. 16.
Spese di collegio o pensionato

In sostituzione di altri interventi e in alternativa ad altre provvidenze a carico di enti e istituzioni assistenziali, i comuni, tenendo conto delle fasce di reddito indicate nel piano annuale regionale, assegnano:

a) posti gratuiti agli allievi della fascia dell'obbligo presso nuclei familiari, al fine di eliminare i casi di evasione e inadempienza all'obbligo scolastico nelle situazioni di più grave condizionamento socio-familiare;

b) contributi per spese di collegio o pensionato agli alunni di disagiate condizioni economiche, purchè capaci e meritevoli, frequentanti scuole secondarie superiori situate a notevole distanza dalla sede di provenienza;

c) posti gratuiti o semigratuiti agli allievi ammessi per concorso nelle strutture collegiali delle scuole secondarie superiori o nei centri residenziali studenteschi istituiti dai comuni.

Il numero dei posti assegnati nelle strutture collegiali, di cui alla precedente lettera c), è programmato annualmente dal piano regionale; il costo della retta, i benefici offerti, i requisiti per l'ammissione sono stabiliti dai competenti consigli di istituto.

I benefici sono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati negli anni successivi del corso degli studi ove permangano le condizioni di disagio economico e sia conseguita la promozione alla classe superiore.

Art. 17..

Assistenza medica

Le funzioni relative ai servizi di medicina scolastica, ivi compresi gli interventi di tipo specialistico e l'assistenza a favore dei minorati psico-fisici, spettano ai comuni che le svolgono mediante l'unità sanitaria locale competente per territorio.

I comuni programmano e realizzano, con carattere di priorità, interventi atti a favorire l'inserimento nelle normali strutture scolastiche degli alunni in difficoltà di sviluppo e di apprendimento.

Art. 18.

Lavoratori studenti

I servizi di cui al precedente art. 3 sono destinati anche ai lavoratori studenti e agli adulti che frequentino corsi finalizzati al compimento dell'obbligo scolastico o al conseguimento di diplomi rilasciati da scuole secondarie superiori.

I comuni possono stanziare appositi contributi per il sostegno dei corsi sperimentali per lavoratori istituiti dallo Stato o promossi d'intesa con le organizzazioni sindacali.

Art. 19.

Studenti fuori regione

Gli interventi di cui al precedente art. 3 sono estesi, in quanto applicabili, agli studenti che frequentino fuori regione scuole secondarie superiori non esistenti nel territorio regionale o più agevolmente raggiungibili dal comune di residenza.

La modalità e i limiti di applicazione del presente articolo sono stabiliti dai comuni interessati.

Titolo V

SOPPRESSIONE DEI PATRONATI SCOLASTICI E DEI LORO CONSORZI

Art. 20.

Funzioni e beni

A norma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici sono soppressi e le loro funzioni sono trasferite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla presente legge.

Alle operazioni di passaggio dei beni ai comuni provvedono i commissari straordinari nominati con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni dei comuni medesimi.

I commissari straordinari, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono ai comuni per l'approvazione il rendiconto della gestione accompagnato dall'inventario dei beni, dalla ricognizione dei rapporti attivi e passivi e dall'elenco del personale di cui al successivo art. 21.

I comuni subentrano di diritto, con effetto dal 1° luglio 1978, nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi del patronato scolastico avente sede nel proprio territorio.

I commissari straordinari dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono per l'approvazione gli atti di cui al precedente terzo comma alla giunta regionale.

I comuni sul cui territorio insistono beni immobili di proprietà, o rispetto ai quali esistono rapporti attivi o passivi, dei consorzi provinciali, subentrano di diritto, con effetto dal 1° luglio 1978, nella proprietà o nei rapporti attivi o passivi.

Per il patrimonio mobiliare e gli altri rapporti attivi e passivi dei consorzi, con deliberazione della giunta regionale adottata a seguito di intesa con i comuni interessati, saranno individuati i comuni cui è attribuita la successione con effetto dalla data sopra indicata.

Art. 21.

Personale

E' assegnato al comune nel cui territorio il patronato scolastico aveva sede il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, assunto dai patronati scolastici prima del 24 febbraio 1977 che abbia continuativamente prestato servizio fino alla data del 30 giugno 1978.

Il personale dei consorzi provinciali avente i requisiti di cui al comma precedente è assegnato ai comuni interessati con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con i comuni medesimi.

Il personale con nomina a tempo determinato in servizio, con regolare incarico, alla data del 31 maggio 1978 presso i patronati scolastici e i consorzi provinciali per i compiti di istituto già svolti dagli stessi, viene utilizzato dai comuni con contratto a tempo determinato, in base alle effettive esigenze di servizio e secondo l'anzianità del servizio prestato.

All'inquadramento del personale, di cui ai primi due comma nei ruoli organici dei comuni di assegnazione si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale e comunque applicando le norme relative allo stato giuridico ed economico del personale degli enti locali.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previsto dallo ordinamento di provenienza.

Detto personale, a decorrere dalla data di assegnazione sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 22.

Disciplina transitoria

In sede di prima applicazione della legge e limitatamente all'anno scolastico 1979-80, il piano annuale regionale, di cui al precedente art. 7, è aprovato dalla giunta regionale, su parere conforme della competente commissione consiliare; i termini di scadenza indicati nei precedenti articoli 5 e 8 sono prorogati al 31 luglio; il piano annuale comunale, di cui all'articolo 9, è approvato entro il 31 agosto.

Art. 23.

Imputazione della spesa

La spesa relativa all'attuazione della presente legge farà carico al cap. 1020 del bilancio regionale per il 1979 e al medesimo o corrispondente capitolo dei bilanci regionali per gli anni successivi.

La copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti appositamente iscritti nel bilancio pluriennale della Regione.

Art. 24.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 giugno 1979

VERRASTRO

(6363)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792380)